

Prot. n° 605/2020



TRIBUNALE DI URBINO

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO

- Art. 83 co. 6 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e succ. mod. -

**Il Presidente del Tribunale
anche in funzione di
Coordinatore del Giudice di Pace di Urbino e Macerata Feltria**

Visto il provvedimento organizzativo in data 29 aprile 2020 Decreto Presidenziale n. 16/2020, che integralmente si trascrive:

“Visto l’art. 83 co. 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e succ. mod.;

Visto l’ordine di servizio n. 212/2020 del 31 marzo 2020, che ha recepito le indicazioni per l’emergenza epidemiologica impartite dall’Autorità Sanitaria Regionale e dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1 dell’ASUR Marche, territorialmente competente;

Richiamato integralmente il Decreto del Presidente del Tribunale n. 8/2020 del 12 marzo 2020, di riorganizzazione del servizio al pubblico delle cancellerie, al fine di limitare al massimo gli accessi nell’Ufficio, di evitare forme di assembramento e di garantire comunque l’accesso alle persone che debbano svolgere attività urgenti;

Vista la nota prot. 32621 del 28 aprile 2020 del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1 dell’ASUR Marche, all’esito dell’ulteriore accesso in data 27 aprile 2020;

Acquisito il contributo di tutti i Colleghi, togati ed onorari, ciascuno in ordine alle esigenze processuali ed organizzative del proprio settore e tutti per la valutazione delle condizioni ambientali di svolgimento del lavoro;

Sentiti, con riguardo alle medesime esigenze di cui sopra il Direttore di Cancelleria del Tribunale, il Funzionario apicale del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino ed il Presidente della Camera penale, quest’ultimo per il tramite del presidente del C.O.A.;

d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Ancona e con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona;

adotta il presente provvedimento organizzativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'accesso al Tribunale ed agli Uffici del Giudice di pace è consentito esclusivamente a persone munite di mascherina chirurgica e guanti e nel rispetto del distanziamento sociale (almeno due metri) e delle altre indicazioni di sicurezza sanitaria (adeguata aerazione dei locali e periodica sanificazione dell'aula) impartite dalle Autorità Sanitarie centrali e locali.

Il giudice procederà a disporre l'eventuale udienza in aula, secondo le norme sulla trattazione necessaria delle cause e dei processi, qualora, anche su istanza compiutamente motivata delle parti, ritenga di non procedere alla trattazione scritta ovvero da remoto.

Qualora il giudice non ritenga possibile procedere con trattazione scritta o da remoto né consideri sussistenti i presupposti per la trattazione in aula, che garantisca il rigoroso rispetto delle norme sanitarie per l'emergenza epidemiologica, procederà al rinvio della causa o del processo, a norma dell'art. 83 co. 7 lett. g) D.L. 18/2020 e succ. mod. (rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3), con conseguente sospensione dei termini processuali, ai sensi dell'art. 83 co. 8 e 9 D.L. 18/2020 e succ. mod.¹

TRIBUNALE

UDIENZE CIVILI

SEPARAZIONI E DIVORZI

UDIENZE PRESIDENZIALI:

SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI: *Le parti saranno invitate alla trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di dichiarazioni sottoscritte dalle parti ed autenticare dai difensori, che attestino la volontà dei coniugi di insistere nel ricorso e di non volersi riconciliare. L'ordinanza conterrà altresì l'avviso che, qualora le parti – con comunicazione depositata telematicamente almeno tre giorni prima dell'udienza – richiedano la trattazione da remoto, verrà disposta una nuova udienza con l'emissione di ulteriore decreto che conterrà il link per l'accesso alla stanza virtuale.*

SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI: *Tenuto conto della particolarità della materia, le comparizioni dei coniugi saranno differite, salvo che su istanza compiutamente motivata delle parti circa l'assoluta urgenza, il Presidente non ritenga di procedere da remoto ovvero con la convocazione delle parti in aula.*

UDIENZE DI TRATTAZIONE

UDIENZE EX 183 C.P.C.: *a trattazione scritta.*

UDIENZE ISTRUTTORIE: *Le udienze istruttorie saranno rinviate, salvo che su istanza compiutamente motivata delle parti circa l'assoluta urgenza, il G.I. non ritenga di tenere l'udienza da remoto ovvero con la convocazione delle parti in aula.*

¹ 8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020).

UDIENZE DI P.C.: a trattazione scritta.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E TUTELARE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE:

previa rimodulazione dei giorni e degli orari delle udienze, tenuto conto della sospensione dei termini processuali sino all'11/05/2020:

UDIENZE COLLEGIALI IN MATERIA DI FAMIGLIA:

RICORSI CONGIUNTI: Le parti saranno invitate alla trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di dichiarazioni sottoscritte dalle parti ed autenticare dai difensori, che attestino la volontà dei coniugi di insistere nel ricorso. L'ordinanza conterrà altresì l'avviso che, qualora le parti – con comunicazione depositata telematicamente almeno tre giorni prima dell'udienza – richiedano la trattazione da remoto, verrà disposta una nuova udienza con l'emissione di ulteriore decreto che conterrà il link per l'accesso alla stanza virtuale; in tale ultimo caso, la trattazione dell'udienza sarà delegata al Giudice relatore, il quale all'esito riserverà la decisione al Collegio.

RICORSI CONTENZIOSI: tenuto conto della particolarità della materia, le udienze in cui è stata fissata la prima comparizione personale delle parti si svolgeranno da remoto e la trattazione dell'udienza sarà delegata al Giudice relatore, il quale all'esito riserverà la decisione al Collegio; per quanto riguarda i procedimenti in cui le parti sono già comparse personalmente, l'udienza si svolgerà a trattazione scritta, salvo che, su istanza compiutamente motivata delle parti depositata telematicamente almeno tre giorni prima dell'udienza circa l'assoluta necessità di riconvocare le parti, il Presidente (o il Giudice relatore) non ritenga di procedere da remoto ovvero con la convocazione delle parti in aula.

RICORSI PER L'ADOZIONE DI PERSONE CHE HANNO COMPIUTO LA MAGGIORE ETA': tenuto conto della particolarità della materia e del procedimento, le comparizioni delle parti saranno differite, salvo che su istanza compiutamente motivata delle parti circa l'assoluta urgenza, il Presidente (o il Giudice relatore) non ritenga di procedere da remoto ovvero con la convocazione delle parti in aula.

ALTRE UDIENZE MONOCRATICHE: tenuto conto della peculiarità delle materie e della diversità dei riti, le udienze saranno differite, salvo che su istanza compiutamente motivata delle parti circa l'assoluta urgenza, il Giudice non ritenga di non procedere da remoto ovvero con la convocazione delle parti in aula.

TUTELARE:

UDIENZE: Comparizioni parti per apertura amministrazione di sostegno saranno tenute privilegiando la trattazione da remoto, con nomina in via provvisoria degli amministratori, qualora le parti siano assistite da un avvocato o abbiano la possibilità di potersi direttamente collegare via Teams, con presenza del giudice in Tribunale.

Qualora ciò non sia possibile saranno tenute ad orari stabiliti con tutte le indicazioni di sicurezza sanitaria prescritte.

Medesima indicazione per l'udienza prescritta per il giuramento dei tutori e amministratori di sostegno.

Gli accessi presso le strutture sanitarie e/o presso le residenze degli amministrandi saranno sospesi sino a quando le strutture sanitarie non consentiranno gli accessi agli esterni.

LAVORO E PREVIDENZA

Si darà la precedenza ai fascicoli già pendenti per i quali è possibile la trattazione scritta, vale a dire le discussioni finali dei procedimenti ordinari di lavoro, dei procedimenti di assistenza e previdenza obbligatorie e dei procedimenti cautelari: in questi casi sarà fatto invito alle parti a depositare delle note anche in eventuale replica.

Le udienze relative agli a.t.p. di cui all'art. 445 bis c.p.c. saranno fissate in tribunale per la comparizione delle parti e del c.t.u. con modalità che consentano il distanziamento sociale e quindi destinando la singola udienza soltanto ai fascicoli che vedono i ricorrenti rappresentati dal medesimo procuratore e convocando un solo consulente per ciascuna udienza, cui conferire gli incarichi peritali.

CIVILE ORDINARIO

I giudici daranno preferenza ai processi già pendenti, provvedendo a rinviare in data successiva al periodo sensibile i giudizi di sopravvenuta iscrizione, salva la trattazione delle controversie sopravvenute connotate da urgenza.

Le udienze dei processi già pendenti, nonché quelle sopravvenute connotate da urgenza, calendarizzate secondo i consueti criteri dell'anzianità, della materia e della complessità, saranno tenute tramite trattazione scritta, con l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire il contraddittorio e, comunque, il rispetto dei principi del codice di procedura civile.

In particolare, saranno svolte tramite trattazione scritta le udienze ex art. 183 c.p.c., anche per assumere eventuali ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., e le udienze di precisazione delle conclusioni.

Le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., o comunque sottoposte al rito delle locazioni, saranno svolte da remoto.

Le udienze per la convalida di sfratto saranno tenute da remoto con contestuale presenza del giudice in Tribunale, sì da rendere possibile l'audizione dell'intimato che intenda presenziare senza il patrocinio di un avvocato.

PREFALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI

Le udienze ex art. 15 L.F. saranno svolte tramite trattazione scritta, previo avviso al fallendo della prerogativa di avvalersi di collegamento telematico con il giudice relatore, qualora intenda essere sentito personalmente; in tal caso, l'udienza sarà svolta da remoto con il coinvolgimento delle difese; qualora il fallendo sia contumace e non abbia la possibilità di collegarsi da remoto, sarà disposta la comparizione personale e saranno adottati gli accorgimenti necessari per contenere i correlati rischi.

Le medesime modalità saranno adottate per le udienze ex artt. 162, 177, 180, 186 L.F.

Le udienze di ammissione allo stato passivo, di approvazione del rendiconto della gestione, di opposizione a progetti di ripartizione saranno svolte tramite trattazione scritta come da decreti già adottati, fatta sempre salva la possibilità per le parti di chiedere il collegamento da remoto per particolari esigenze difensive.

Persiste la sospensione dei colloqui settimanali tra giudice delegato e curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali sicché l'interlocuzione continuerà ad avvenire tramite PEO.

ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

previa rimodulazione dei giorni e degli orari delle udienze, tenuto conto della sospensione dei termini processuali sino all'11/05/2020 e ferma la compatibilità con quanto stabilito dall'art. 54 ter di cui alla Legge di conversione del D.L.18/2020 in ordine alla sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore,

UDIENZE EX ART. 569 C.P.C.: tenuto conto della centralità dell'udienza, della possibilità per il debitore di comparire personalmente e formulare alcune istanze (tra cui l'istanza di conversione ex art. 495 c.p.c.) senza necessità di assistenza tecnica, nonché dell'incidenza della sospensione dei termini processuali sulle attività prodromiche (tra cui il deposito della relazione di stima), saranno rinviate a data successiva al 30/06/2020;

UDIENZE EX ART. 596 C.P.C.: le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione si svolgeranno con la trattazione scritta; ove venissero formulate osservazioni e/o contestazioni il G.E. provvederà a calendarizzare l'udienza dopo il 30/06/2020 per garantire il contraddittorio tra le parti;

UDIENZE EX ARTT. 615, comma 2, 617 comma 2, 618, 619 e 624 c.p.c.: a trattazione scritta.

UDIENZE EX ART. 485 C.P.C. per l'audizione delle parti e altri interessati: saranno rinviate, salvo che su istanza compiutamente motivata delle parti e/o degli ausiliari circa l'assoluta urgenza, il G.E. non ritenga di tenere l'udienza.

Per l'attività di vendita delegata e per le attività materiali connesse alla procedura esecutiva immobiliare, saranno adottati provvedimenti nell'esercizio dei poteri di direzione del G.E. ex art. 484 c.p.c..

ESECUZIONI MOBILIARI:

Le udienze di esecuzioni mobiliari (pignoramenti presso terzi, richiesta di vendita a mezzo IVG), potranno esser tenute da remoto, con presenza del giudice in ufficio, in modo da consentire la partecipazione degli esecutati non assistiti da un avvocato.

Per le opposizioni (fase avanti al G.E.), comparizione parti in seguito ad istanza di conversione del pignoramento, comparizione nei procedimenti per obbligo di fare, l'udienza potrà essere tenuta mediante trattazione scritta.

UDIENZE PENALI

UDIENZE COLLEGIALI

Le udienze collegiali fissate tra l'11 maggio ed il 30 giugno (20 maggio; 3 giugno e 17 giugno) saranno rinviate ai sensi dell'art. 83 co. 8. e 9., non trattandosi di processi a trattazione necessaria e per i quali è prevista l'audizione di numerosi testi (circa 10 per ciascuna udienza), con conseguente sospensione del termine di prescrizione fino al 30 giugno 2020.

UDIENZE MONOCRATICHE DA U.P.

Verranno trattati con partecipazione da remoto i fascicoli con imputati detenuti o soggetti a

misura cautelare ed eventualmente quelli per i quali è prevedibile una discussione di breve durata (es.: un solo imputato e un solo capo di imputazione non particolarmente articolato).

UDIENZE MONOCRATICHE A CITAZIONE DIRETTA

Si procederà, nei limiti della disponibilità di strumenti e personale e valutata la compatibilità della trattazione da remoto con le specificità del singolo procedimento, alla trattazione ai sensi del comma 12 bis dell'art. 83 d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni).

Pertanto in linea di massima e ferme le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 citato, non si terranno udienze istruttorie e nemmeno le prime udienze salvo che sia tempestivamente depositata istanza scritta, già munita di consenso, di patteggiamento; istanza scritta di giudizio abbreviato, non subordinato ad integrazione probatoria, esclusivamente nei procedimenti nei quali non è prevedibile la costituzione di parte civile (es. Guida in stato di ebbrezza); istanza scritta di MAP nei medesimi procedimenti.

Giorni e orari delle udienze saranno appositamente rimodulati.

UDIENZE G.I.P. – G.U.P.

Si procederà, nei limiti della disponibilità di strumenti e personale e valutata la compatibilità della trattazione da remoto con le specificità del singolo procedimento, alla trattazione ai sensi del comma 12 bis e del comma 12 quater dell'art. 83 d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni).

Pertanto, in linea di massima e ferme le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 citato, non si terranno udienze istruttorie e nemmeno le udienze preliminari salvo che sia tempestivamente depositata istanza scritta, già munita di consenso, di patteggiamento.

Giorni e orari delle udienze saranno appositamente rimodulati.

GIUDICE DI PACE

Le udienze civili e penali del Giudice di pace di Urbino e Macerata Feltria, nell'indisponibilità di strumenti che ne consentano la tenuta da remoto ovvero in via telematica, saranno integralmente rinviate, salvo che il giudice, anche su istanza compiutamente motivata delle parti e secondo le norme sulla trattazione necessaria delle cause e dei processi, disponga l'udienza in aula, nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie per l'emergenza epidemiologica.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati ed al personale del Tribunale di Urbino e del Giudice di pace di Urbino e Macerata Feltria; al Presidente della Corte d'Appello di Ancona, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona; al Procuratore della Repubblica di Urbino; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino; al Presidente della Camera Penale di Urbino.

Ordina la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Urbino".

Rilevato che con l'art. 3 lett. i) D.L. 30 aprile 2020 n. 28 ha modificato l'art. 83 del D.L. 18/2020, come convertito il L. 27/2020, disponendo che "ovunque ricorrano nell'articolo [83 D.L. 18/2020], le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»";

DISPONE



che il provvedimento organizzativo Decreto Presidenziale 16/2020 abbia efficacia fino al 31 luglio 2020.

Si dia comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati ed al personale del Tribunale di Urbino e del Giudice di pace di Urbino e Macerata Feltria; al Presidente della Corte d'Appello di Ancona, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona; al Procuratore della Repubblica di Urbino; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino; al Presidente della Camera Penale di Urbino.

Ordina la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Urbino

Urbino, 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Massimo Di Patria



